



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 31 marzo 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 31 marzo 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.S. TORCHIAGINA

(avverso decisioni merito gara Torchiagina/San Lorenzo Lerchi del 15.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 47 del 20.2.2003)

RESPINTO

2) “ POL. LIBERTAS BARUMINI

(avverso l'annullamento del tesseramento del calciatore Podda Luca in proprio favore - Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D del 17.1.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte

3) “ A.S. REAL MALETTO

(avverso le sanzioni della squalifica inflitta al 18.1.2008 al calciatore Mineo Salvatore, fino al 31.3.2004 al calciatore Spatafora Antonio e per n. 4 gare al calciatore Mannino Vincenzo - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 20.2.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

4) “ A.S. FORTUNA 78

(avverso decisioni merito gara Fortuna 78/Pergola Fratte Green del 21.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia contestuale del reclamo alla società controparte

presso il Comitato Regionale Marche -
Com. Uff. n. 60 del 20.2.2003)

- 5) Reclamo POL. CALCIO ATLETICO GIBELLINA RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Calcio
Atletico Gibellina/Sport Time del 9.2.2003
- Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia -
Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003)
- 6) “ LIBERTAS O.M. CORBINO INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 55 n. 2**
(avverso decisioni merito gara non disputata N.O.I.F.
Furio/Libertas O.M. Corbino del 15.1.2003 -
Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Divisione Nazionale Calcio a
Cinque - Com. Uff. n. 274 del 21.2.2003)
- 7) “ AVEZZANO CALCIO A CINQUE INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 33 n. 2**
(avverso le sanzioni della penalizzazione di n. C.G.S., per omesso invio delle motivazioni
7 punti nella classifica del Campionato dopo il preannuncio dell’appello
Nazionale di Calcio a Cinque Serie B nella
stagione sportiva in corso; n. 3 punti di
penalizzazione nella classifica del
Campionato Nazionale di Calcio a Cinque
Under 21 nella stagione sportiva in corso e €
2.000,00 di ammenda - Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226
del 24.1.2003)
- 8) “ POL. PIANA DEL CAVALIERE ACCOLTO, annulla l’impugnata delibera,**
(avverso decisioni merito gara Allievi ripristinando quella del Giudice Sportivo che
Provinciali Piana del Cavaliere/Lycia del infliggeva alla A.S. Lycia la sanzione della
15.12.2002 - Delibera del Giudice Sportivo punizione sportiva per 0 – 2 della gara a
2° Grado presso il Comitato Regionale fianco indicata
Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 20.2.2003)
- 9) “ A.S. SN CARPEDIEM INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 33 n. 1**
(avverso decisioni merito gara C.G.S.
Carpediem/Rapallo Ruentes del 19.1.2003 -
Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Liguria - Com
Uff. n. 33 del 6.3.2003)

- 10) Reclamo A.C. MONTEMURLO** **RESPINTO**
(avverso le sanzioni della squalifica per anni 3 al Presidente Sig. Ido Corrieri e l'ammenda di € 4.000,00 alla società a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 6.3.2003)
- 11) “ FOGGIA CALCIO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano;
(avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Giovanissimi Foggia/Cosmano del 6.2.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per L'attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003) **SOSPENDE** il giudizio nel resto ordinando l'invio degli atti al Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica perché accerti lo stato del tesseramento del calciatore Liccardi Domenico, sulla base dei certificati prodotti dalle parti
- 12) “ calciatore TOMEI CIRO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)
- 13) “ P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio degli atti Commissione Disciplinare stessa per l'esame di merito
(avverso decisioni merito gara Ardor Sales/Gravina del 9.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003)
- 14) “ calciatore ALBERTO BERNARDI** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riducendosi al 30.4.2003 la sanzione della squalifica inflitta al reclamante dai primi giudici
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, inflitta a seguito di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. – Com. Uff. n. 179/C del 6.3.2003)
- 15) “ A.S. TC GARDEN CALCIO A CINQUE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara di Coppa Italia Calcio a Cinque TC Garden/Real Marcianise del 25.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 316 del 14.3.2003)

Roma 31 marzo 2003